

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 9 marzo 1988, n. 2356.

*Perché si determini la situazione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 3, n. 1), della L. 154/1981, per l'amministratore di un ente vigilato dal comune, è necessario che quest'ultimo possa incidere sulla formazione della volontà dell'ente. Pertanto, gli enti privati, che non sono soggetti a tale ingerenza ma sottoposti a un controllo a posteriori, se non v'è espressa previsione di legge o dell'atto costitutivo, non rientrano tra gli enti soggetti a vigilanza del comune.*

*Omissis.*

Con riguardo poi al preteso assoggettamento alla vigilanza del Comune di ... sia dell'Interessenza che del Consorzio, va premesso, in via generale, che il rapporto di vigilanza fra due enti postula che l'uno abbia il potere di incidere sul processo formativo della volontà dell'altro, e non può concretizzarsi, quindi, nel mero controllo "a posteriori" sulle singole determinazioni e sulla loro compatibilità con esigenze inderogabili dell'ordinamento (cfr. Cass. n. 4260 del 27 giugno 1986).

La nozione di vigilanza, adottata dall'art. 3 n. 1 della legge n. 154 del 1981, al fine del divieto per l'amministratore dell'ente vigilato di ricoprire la carica di consigliere comunale, non può essere intesa nel predetto significato giuridicamente proprio, vertendosi in tema di deroga ai diritti dell'eletto, per le quali opera il principio di stretta interpretazione fissato dall'art. 14 disp. prel. cod. civ..

Pertanto, anche al fine indicato, la sottoposizione a vigilanza del Comune di enti privati, quali pacificamente quelli in questione, non potendo di per sé derivare dalla loro natura, presuppone necessariamente una disposizione normativa, ovvero una previsione dell'atto costitutivo o dello statuto, che espressamente contemplino l'indicata ingerenza. Difettando nella specie entrambe, come implicitamente ammette lo stesso ricorrente, non è attribuibile alcun rilievo alla circostanza che detti enti privati istituzionalmente perseguano finalità in parte coincidenti con quelle pubblicistiche affidate alla cura del Comune, e quindi abbiano attività sulle quali il Comune medesimo dovrebbe svolgere un penetrante controllo, per tutelare la collettività. Invero, il fatto che l'Interessenza ed il Consorzio si occupino di strade ed acquedotti potrà giustificare una particolare attenzione dello ente territoriale, per l'esercizio dei poteri autoritativi che normalmente gli competono a fronte di atti o comportamenti privati coinvolgenti interessi pubblici, potrà eventualmente anche autorizzare un intervento radicale, rivolto a sottrarre quelle attività alla gestione privata (ad esempio, revocando concessioni amministrative, promuovendo procedimenti espropriativi); ma tali poteri, per quanto ampi ed incisivi, non attengono al momento formativo della volontà, nel senso specificato, e non valgono quindi a delineare un rapporto di vigilanza.

*Omissis.*